

2) *La Sweet Tec GmbH è condannata alle spese.*

(¹) GU C 165 del 9.6.2012.

Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2013 — European Dynamics Luxembourg e Evropaiki Dynamiki/Commissione

(Causa T-165/12) (¹)

(«**Appalto pubblico di servizi — Gara d'appalto — Prestazione di servizi di sostegno finalizzati allo sviluppo di un'infrastruttura informatica e di servizi di e-government in Albania — Rigetto dell'offerta di un offerente — Trasparenza — Obbligo di motivazione**»)

(2014/C 39/31)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxembourg) e Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. van Nuffel e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione CMS/cms D(2012)/00008 della Commissione, dell'8 febbraio 2012, di rigetto dell'offerta presentata dalle ricorrenti nell'ambito della gara d'appalto ristretta EuropAid/131431/C/SER/AL

Dispositivo

1) *La decisione CMS/cms D(2012)/00008 della Commissione, dell'8 febbraio 2012, che rigetta l'offerta presentata dalla European Dynamics Luxembourg SA e dalla Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE nell'ambito della gara d'appalto ristretta EuropAid/131431/C/SER/AL è annullata.*

2) *La Commissione europea è condannata alle spese.*

(¹) GU C 184 del 23.6.2012.

Ordinanza del Tribunale del 4 dicembre 2013 — Forgital Italy/Consiglio

(Causa T-438/10) (¹)

(«**Ricorso di annullamento — Tariffa doganale comune — Sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca — Modifica della designazione di talune sospensioni — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irricevibilità**»)

(2014/C 39/32)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Forgital Italy SpA (Velo d'Astico, Italia) (rappresentanti: V. Turinetti di Priero e R. Mastroianni, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente F. Florindo Gijón e A. Lo Monaco, successivamente F. Florindo Gijón e K. Pellinghelli, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e L. Keppenne, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 566/2010 del Consiglio, del 29 giugno 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca (GU L 163, pag. 4), nella parte in cui esso modifica la designazione di talune merci per le quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*

2) *La Forgital Italy Spa è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.*

3) *La Commissione europea supporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 317 del 20.11.2010.